

(N. 1048)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1965

Modifica all'articolo 18 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico

ONOREVOLI SENATORI. — In sede di riordinamento del Corpo del genio aeronautico, la legge 26 gennaio 1963, n. 52, ha conservato ad esaurimento il ruolo degli ufficiali specialisti, prevedendo all'articolo 18, per gli ufficiali in servizio permanente di tale ruolo il transito a domanda nel ruolo assistenti tecnici e per quelli delle categorie in congedo il trasferimento di autorità nelle corrispondenti categorie dello stesso ruolo assistenti tecnici.

Nulla ha invece previsto la legge circa il limite di età per il collocamento in congedo assoluto dei suddetti ufficiali specialisti, facendo sorgere il problema della conservazione o meno del beneficio previsto dall'articolo 63 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, che stabilisce nei loro riguardi particolari e più favorevoli limiti di età e, precisamente, 65 anni per i capitani e 63 per i subalterni, anzichè il limite, unico per gli ufficiali inferiori e comune agli altri ruoli, di anni 62.

Di fronte alla carenza della legge e nel fondato dubbio di poter pervenire ad una soluzione favorevole della questione in via di interpretazione, si è predisposto l'unito disegno di legge, il cui articolo unico, modificando e dando una formulazione più appropriata al secondo comma del citato articolo 18 della legge n. 52, dispone esplicitamente che i maggiori limiti di età per il collocamento in congedo assoluto continuano ad applicarsi agli ufficiali specialisti già in congedo ed a coloro che vi saranno successivamente collocati dal ruolo del servizio permanente ad esaurimento.

Dati i motivi e gli scopi dell'iniziativa, che intende non privare gli interessati del congruo periodo di permanenza in posizione di ausiliaria già loro assicurato dalle disposizioni preesistenti, alla proposta modifica si è data la stessa decorrenza della norma originaria, in modo da sanare talune situazioni che si sono determinate nel frattempo.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico, è sostituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, dal seguente:

« Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengono alle categorie in congedo del ruolo specialisti sono trasferiti nelle corrispondenti categorie in congedo del ruolo assistenti tecnici di cui all'articolo 1. Nelle stesse categorie in congedo del ruolo assistenti tecnici sono collocati gli ufficiali che cessano dal ruolo ad esaurimento degli specialisti in servizio permanente dell'Arma aeronautica di cui al successivo articolo 19. Agli ufficiali suddetti continuano ad applicarsi per il collocamento in congedo assoluto i limiti di età previsti dal secondo comma dell'articolo 63 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali ».